



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 42**

**in data 03/05/2012**

### **OGGETTO:**

Ordinanza contingibile e urgente per il taglio delle erbacce nei terreni dentro e fuori l'abitato per la prevenzione dagli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica nonché per la potatura dei rovi, rampicanti e rami sporgenti sulle pubbliche vie.

## Il Sindaco

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti pericolosi in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Sarda numero 13/6 del 28 marzo 2012, recante "Prescrizioni regionali antincendio, campagna 2012";

Ritenuto di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Considerato, inoltre, che vi sono numerosi giardini e cortili nell'abitato da cui fuoriescono siepi, rampicanti e rami sulle pubbliche vie che, oltre ad arrecare offesa al decoro dell'abitato con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituiscono pericolo per i passanti specie per le spine insidiose che possono causare gravi lesioni agli occhi, se non patologie anche letali quali il tetano che notoriamente si annida proprio nelle spine e nei rovi di piante e rampicanti; oppure, ancora, cadute rovinose a terra a causa della scivolosità provocata da detti cascami;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;

## ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, di procedere entro il termine massimo del 30 maggio a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 ottobre prossimo venturo;
- 2) ai medesimi soggetti sopra indicati di provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

## AVVERTE

- a) che, decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 267 del 2000 che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, è fissata in Euro 50,00;
- b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui ai punti 1 e 2, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, questa volta rivolta specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

IL SINDACO

Dottor Aldo PILI